

Sentenza n. 1096/2014 pubbl. il 24/07/2014

RG n. 1539/2014

Repert. n. 2996/2014 del 25/07/2014

N. R.G. 1539/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1539/2014

tra

PARTE ATTRICE

e

SRL

PARTE CONVENUTA

Oggi 24 luglio 2014 ad ore 1245 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. in sostituzione dell'avv.

Per parte convenuta l'avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione in opposizione
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 1096/2014 pubbl. il 24/07/2014

RG n. 1539/2014

Repert. n. 2996/2014 del 25/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2014 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ (C.F. _____)
_____) ; , elettivamente domiciliato in VIA _____
_____ presso il difensore avv. _____

PARTE ATTRICE

contro _____
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
_____ elettivamente
domiciliato in _____ presso il
difensore avv. _____

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Rilevato che dalla documentazione allegata al ricorso monitorio si evince chiaramente come la prestazione tipica del contratto di vendita intercorso pacificamente *inter partes* dovesse essere effettuata con consegna della merce in altro paese della Unione Europea ed in particolare presso la sede della attrice opponente in Germania.

Osservato come alla fattispecie sia applicabile il regolamento 44/2001 CE in quanto trattasi di contratto di vendita intercorso tra soggetti imprenditoriali aventi sede rispettivamente in due diversi Stati Membri dell'Unione Europea;

Ritenuto che dunque debba richiamarsi il principio esposto da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21191 del 05/10/2009, secondo cui *"in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente - , con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento*



Sentenza n. 1096/2014 pubbl. il 24/07/2014

RG n. 1539/2014

dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal regolamento 2096/2014 del 25/07/2014 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione";

Ritenuta dunque la sussistenza della giurisdizione della Autorità Giudiziaria del luogo di destinazione finale della merce ossia della Repubblica Federale di Germania; con conseguente insussistenza di giurisdizione del Tribunale adito in via monitoria;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiarare la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana per aver giurisdizione, sulla fattispecie, l'Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare tenuta e condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 357,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 24 luglio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

